



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice Delegato,

sciogliendo la riserva assunta il 18.04.2023;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata nell'interesse del debitore Scarlata Eliana;

letta la relazione particolareggiata a firma dell'OCC, dott. Ignazio Bumbolo;

vista la relazione sulle manifestazioni di voto depositata in atti;

letta l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano e considerato che non risultano trasmesse contestazioni;

ritenuto che, ove sia verificato il raggiungimento della percentuale prevista dalla legge, l'accordo può essere omologato quando sia risolta ogni contestazione ed il Giudice verifichi l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori impignorabili;

rilevato che sussistono i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura *de qua*, atteso che il proponente è soggetto non fallibile;

rilevato che sussistono, altresì, i presupposti oggettivi, essendo il proponente in stato di sovraindebitamento, ex art. 6 comma 2, lett. a), L. 3/2012, per quanto condivisibilmente indicato dal Gestore della crisi nella relazione particolareggiata;

rilevato che il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni facenti parte del suo patrimonio, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione della fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del suo nucleo familiare;



rilevato che non risultano compiuti atti di disposizione negli ultimi cinque anni;

rilevato che risulta allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, dott. Ignazio Bumbolo, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 9, comma 3 *bis*, L. 3/2012;

considerato che non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, in quanto attestato dal Gestore della Crisi, e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario;

rilevato che la proposta (come modificata) ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati dall'OCC a tutti i creditori;

rilevato che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione (compensi OCC), il pagamento della percentuale del 60% dei crediti assistiti da privilegio ed il pagamento della percentuale del 20% dei debiti chirografari;

ritenuto che è previsto che la ricorrente provvederà al pagamento delle rate indicate nel piano, pari a circa euro 350,00 mensili, mediante il proprio reddito disponibile, al netto delle spese occorrenti per il mantenimento suo e della sua famiglia;

rilevato che è prevista una durata del piano pari a complessivi 12 anni che, anche in relazione all'età della proponente, può considerarsi ragionevole;

rilevato che sono dettagliatamente indicati i riparti e le tempistiche di pagamento dei creditori in seno alle tabelle di cui alla relazione particolareggiata del gestore della crisi, da intendersi qui integralmente trascritte;

ritenuto, per quanto sopra, che vanno esclusi profili di inammissibilità della proposta;

considerato che risulta raggiunta la percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della L. 3/2012, essendo l'accordo stato raggiunto con i creditori che rappresentano il 70,52% dei crediti;

rilevato che il Gestore della Crisi ha attestato la fattibilità del piano;

considerato che l'OCC ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, eseguendo la comparazione tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste in caso di omologa della proposta di



accordo e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'alternativa liquidatoria (pari allo 0% in ragione dell'assenza di beni da liquidare); ritenuto che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge ai fini dell'omologazione;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento come predisposto nell'interesse di SCARLATA Eliana, nata a Mussomeli il 12.06.1985, con l'assistenza del Gestore della crisi, dott. Ignazio Bumbolo; inibisce alla ricorrente SCARALATA Eliana la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione dell'accordo;

DISPONE

che siano sospese, sino alla completa esecuzione dell'accordo, eventuali azioni individuali dei creditori;

che il presente decreto, unitamente alla proposta già omissata, sia pubblicato sul sito internet del Tribunale, a cura della cancelleria;

che il Gestore della crisi relazioni circa il corretto adempimento del presente accordo, con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a decorrere dalla data odierna.

Si comunichi.

Caltanissetta, 19.04.2023

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

